

OGGETTO: AFFIDAMENTO *IN HOUSE PROVIDING* DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 E APPROVAZIONE BOZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Componenti presenti in aula n. su n. 17 assegnati ed in carica.
Sono assenti i Consiglieri:

Il Sindaco propone un ampio dibattito e cede la parola all'Assessore Matteo Modica per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri Comunali, come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, c.3 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che è scaduto in data 31/12/2020 l'affidamento in *house providing* del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale di cui all'art 1 c. commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del territorio comunale nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, alla ditta AMGA S.p.A. con sede amministrativa a Legnano in Via Per Busto Arsizio n. 53;

DATO che la Società AMGA S.p.A, attuale affidataria del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione di manifesti, ha sempre svolto la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

ULTERIORMENTE PREMESSO CHE:

- il Comune di Canegrate detiene partecipazioni nella società AMGA Legnano S.p.A., nel seguito "AMGA", partecipata dagli Enti Locali e il Comune di Canegrate ha una quota di partecipazione pari a 7,6515%;
- AMGA è società costituita nel pieno rispetto della disciplina comunitaria e della normativa nazionale in ultimo esplicitata dai D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 175/2016 s.m.i. in materia di "*in house providing*" (in particolare lo Statuto di AMGA, è in corso di adeguamento ai sensi del D. Lgs. 175/2016 s.m.i.) e gli Enti Locali soci esercitano su di essa e sul gruppo in house da essa controllato i più ampi poteri di direzione ed influenza sulle scelte strategiche e sulle decisioni più importanti per il tramite di apposito organo denominato "Coordinamento Soci";
- AMGA, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch'esse a capitale interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli Enti Locali soci;

RITENUTO CHE:

- secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione *in house* dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- l'affidamento *in house* ad AMGA del servizio di accertamento e riscossione Canone Unico Patrimoniale e Mercatale per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025 risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:
 1. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
 2. i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente, realizzando AMGA una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;

VISTI:

- a. la lettera di trasmissione documenti per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale, pervenuta al Protocollo dell'Ente al n. 16248 del 20.09.2021;
- b. l'estratto del piano finanziario del servizio di gestione dei Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso presentato da AMGA, in data 20.09.2021, per l'affidamento del servizio in essere, il quale illustra dettagliatamente i contenuti della proposta di affidamento, posto in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- c. lo schema di contratto di servizio, posto in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che l'offerta economica presentata da AMGA, e raffigurata negli allegati contrattuali di cui sopra nonché nella Relazione ex art. 34 D.L. n. 179/2012 e art. 192 D.lgs. n. 50/2016, alla presente deliberazione e che si intende qui richiamata a formarne parte integrante e sostanziale, a motivazione della convenienza e della conformità al pubblico interesse della collettività di cui è ente esponenziale il Comune di Canegrate della proposta stessa;

ATTESO che con la nuova disciplina prevista dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020), è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, nonché, a norma dei successivi commi da 837 a 847 della legge 160/2019 è disciplinata l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, a decorrere dal 2021, il Canone Patrimoniale di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTO che l'art. 1, c. 816, Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, il Canone Patrimoniale denominato «Canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, il Canone per l'Installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

DATO ATTO che:

- i due nuovi canoni principalmente sostituiscono l'attuale tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP);
- i due nuovi canoni sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VISTO che, in particolare, l'art. 1, c. 817, Legge n. 160/2019 affida la disciplina del Canone agli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai Canoni e Tributi sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTO che l'art. 1, c. 826, Legge n. 160/2019 recita "La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e' la seguente: Comuni fino a 20.000 abitanti tariffa pari ad 40,00;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2021 "Approvazione Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale";

VISTO l'art. 17 c. 8 del sopracitato Regolamento Comunale che recita "Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

1. Sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;

2. Sono **temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare”;

VISTO l'art 29 Regolamento Comunale sopradetto che ai commi 1 e 2 recita "Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo quanto deliberato dalla Giunta Comunale”;

VISTO l'art. 35 del sopracitato Regolamento Comunale che recita "Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari precedenti di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche”.

VISTO l'art 36 Regolamento Comunale sopradetto che ai commi 2 e 3, recita: "La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi di sua scelta. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni”;

ATTESO che l'Amministrazione ritiene opportuno per le ragioni suesposte la prosecuzione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del nuovo canone patrimoniale, oltre al servizio di affissione dei manifesti, ricorrendo all' *in house providing*;

DATO atto che la Società AMGA, attuale aggiudicataria del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, con nota del 20.09.2021 pervenuta al Protocollo dell'Ente al n. 16248, si rende disponibile ad un eventuale affidamento del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale, compreso il servizio di affissione dei manifesti, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, per un importo pari ad Euro 16.000,00 in ragione d'anno oltre IVA;

RITENUTO pertanto di provvedere all'affidamento *in house providing*, per il periodo di anni 5 (2021-2025), alla Società AMGA S.p.A con sede amministrativa a Legnano in via Per Busto Arsizio n. 53, già operativa nel territorio comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;

DATO ATTO che per il supporto alla gestione servizio di accertamento e riscossione anche coattiva (CUP) l'Ente può continuare ad avvalersi, con affidamento diretto, della Società partecipata *in house providing* AMGA S.P.A, avente ad oggetto la gestione (accertamento e riscossione ordinaria e coattiva) dell'attuale imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui ai capi I e II del decreto legislativo n.507/1993;

VISTA la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;
- Acquisito il parere del Revisore;

Con voti favorevoli n. , contrari n. () espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto della Relazione redatto dal responsabile dell'Area Tributi Personale e Demografici, ex art. 34 D.L. n. 179/2012 e art. 192 D.Lgs. n. 50/2016, relativa all'affidamento in argomento, allegata alla presente deliberazione e che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;
3. di approvare l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale, e del servizio di affissione dei manifesti, individuando la Società AMGA S.p.A con sede amministrativa a Legnano in Via Per Busto Arsizio n. 53, il concessionario cui affidare il servizio di cui trattasi, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, secondo quanto indicato nello schema di contratto il cui importo è fissato in euro 16.000,00 in ragione d'anno oltre IVA;
4. di dare diffusione alla presente Deliberazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. , contrari n. () espressi per alzata di mano dai n. consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

All.ti:

1. Pareri di cui agli artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
2. Lettera trasmissione documenti contratto Canegrate 2021-2025, agli atti Prot. n. 16248 del 20.09.2021;
3. Schema di contratto di servizio;
4. Estratto del piano finanziario del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva del Canone Unico Patrimoniale e Mercatale;
5. Relazione ex art. 34 d.l. 179/2012 e art. 192 D.Lgs. n. 50/2016;
6. Parere revisore.



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: tributi@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49 - 147 bis comma 1 -153 comma 5 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla deliberazione n. _____ assunta in data _____

GIUNTA COMUNALE

X CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO *IN HOUSE PROVIDING* DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025. E APPROVAZIONE BOZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Tributi Personale Demografici
(Enrico Cozzi)

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.



LA RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Calienno)

Prot n. 16248 del
20.09.2021

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI CANEGRATE - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025

Mittente: "Per conto di: tributi@pec.amga.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 20/09/2021, 17:42

A: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/09/2021 alle ore 17:42:44 (+0200) il messaggio "COMUNE DI CANEGRATE - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 " è stato inviato da "tributi@pec.amga.it"

indirizzato a:

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2951.20210920174244.16795.369.1.65@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: COMUNE DI CANEGRATE - CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025

Mittente: <tributi@pec.amga.it>

Data: 20/09/2021, 17:42

A: <comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it>

Spett.le Dott. Cozzi,

in riferimento al CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025

inoltriamo ns migliore offerta, rappresentata nel Piano Finanziario allegato.

L'offerta relativa al servizio affissioni è stata redatta sulla base dei seguenti quantitativi di manifesti:

- n. 653 manifesti 70x100 commerciali
- n. 523 manifesti 70x100 istituzionali
- n. 402 manifesti 100X140 commerciali
- n. 3 manifesti 140x200 200x140 commerciali

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

AMGA Legnano S.p.A.

Sede: Via per Busto Arsizio n. 53, 20025 Legnano (Mi)

C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro Imprese Tribunale di Milano 10811500155

PIANO FINANZIARIO Anno 2021	ICP	AFFISSIONI
	CANEGRATE	CANEGRATE
COSTI	COSTI	COSTI
2.2. Costi Comuni	CC	CC
CARC	CARC	CARC
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso	641,72	1.955,90
Spese di elaborazione, emissione e stampa avvisi e solleciti bonari		
Spese di recapito avvisi	65,28	
Spese di elaborazione, emissione e stampa accertamenti	7,97	
Spese di postalizzazione accertamenti	268,46	
Spese di manutenzione impianti e attrezzature		350,00
Spese per prestazioni	300,00	1.605,90
CGG	CGG	CGG
Costi Generali di Gestione	5.891,31	4.640,79
Spese del personale	5.347,70	4.117,27
Spese utilizzo autovetture	72,95	72,95
Spese per servizi diversi	107,69	109,00
Spese di utilizzo software	64,00	53,17
Oneri diversi	298,97	288,41
2.3. Costi d'Uso del Capitale	CK	CK
Costi d'Uso del Capitale	67,60	68,43
Ammortamenti	67,60	68,43
COSTI DIRETTI	6.600,63	6.665,12
Costi comuni diversi	CCD	CCD
Costi Comuni Aziendali	1.474,08	1.326,70
COSTI COMPLESSIVI	8.074,71	7.991,81
	oltre Iva di legge	oltre Iva di legge

COMUNE DI CANEGRATE**(Città Metropolitana di Milano)****Rep. n.****CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE
E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025.**-----
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, addì ____ del mese di ____ alle ore ____, in
Canegrate (MI), nella residenza municipale;

Avanti a me, _____, Segretario Generale del Comune
di Canegrate abilitato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi di legge,
sono comparsi:

- Il _____, il quale agisce, in questo atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale (codice fiscale n. _____) che rappresenta, a ciò autorizzato _____ di seguito denominato "Comune";
- e il _____ nella sua qualità di legale rappresentante **di AMGA LEGNANO S.p.A. – Via per Busto Arsizio n. 53 - 20025 LEGNANO (MI)**, codice fiscale 10811500155, di seguito denominato "affidatario", comparenti della cui identità personale, sono personalmente certo.

Di comune accordo, le parti sunnominate, che sanno leggere e scrivere, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ si è stabilito di affidare a mezzo di contratto di servizio alla società partecipata AMGA LEGNANO S.p.A., il SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025, assumendo il relativo impegno di spesa annuo pari a € 16.000,00 (sedicimila/00).= I.V.A. € 3.520,00 (tremilacinquecentoventi/00);
- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, non sono necessarie le verifiche antimafia in quanto trattasi di società a partecipazione pubblica;
- che ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68 la Ditta ha prodotto la certificazione attestante la regolarità della stessa con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- che la ditta è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali così come risulta dal D.U.R.C. emesso dalla sede diil
- che volendo ora tradurre in atto formale detto affidamento i sunnominati intendono sottoscrivere il presente contratto, e così:
- tra il Signor _____ e il Signor _____ nella loro qualità sopraindicata, nel dichiarare di riconoscere e confermare quanto recede come parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue

TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento

L'affidamento ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del territorio comunale nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

L'affidamento è disposto alla Società strumentale *in house* del Comune di Canegrate AMGA Legnano SpA, conformemente allo Statuto della stessa ed ai principi in materia di *in house providing*, per quanto attiene al controllo esercitato dall'Amministrazione sul soggetto gestore, si rinvia alle disposizioni del vigente Statuto Sociale di AMGA.

Il Comune di Canegrate appartiene, ai sensi della suddetta Legge alla classe dei Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti.

Articolo 2 - Durata dell'affidamento

L'affidamento del servizio di cui all'articolo 1) ha decorrenza dal primo gennaio 2021 e durata sino al 31 dicembre 2025; il presente contratto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento con cadenza annuale. Alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.

Il presente contratto può essere prorogato per 1 anno, previo accordo tra le parti, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC almeno tre mesi prima della sua scadenza naturale.

L'affidamento si intende risolto di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione delle entrate

oggetto dell'affidamento stesso. Qualora entrassero in vigore norme comportanti la modificazione delle entrate oggetto dell'affidamento, le parti si impegnano ad attuare una revisione del contratto, ove necessario, al fine di adeguare le clausole contrattuali alla normativa vigente, con l'onere di mantenerne l'equilibrio economico finanziario per l'affidatario.

Inoltre esso potrà essere anticipatamente risolto da entrambe le parti con comunicazione da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello per cui si intende presentare revoca, fermo restando l'esaurimento delle attività di competenza dell'anno d'imposizione in corso.

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, resta inteso tra le Parti che in ogni caso il Contratto, o la parte di esso oggetto di recesso, non cesserà i propri effetti e le prestazioni dovranno proseguire, finché la Parte che ha esercitato il recesso non avrà corrisposto all'altra, a titolo di penale, l'equivalente del corrispettivo, di cui all'art. 3, dovuto per le mensilità rimanenti sino alla scadenza dell'anno di riferimento.

Articolo 3 - Corrispettivo per la gestione

Per l'esecuzione dei servizi AMGA sarà remunerata per le attività dalla stessa svolte con un corrispettivo, tramite il gettito derivante dalla riscossione.

In prima applicazione, per l'esecuzione dei servizi relativi all'anno d'imposta 2021 così come definiti dal presente contratto di servizio, il Comune riconoscerà ad AMGA un corrispettivo annuo di Euro 16.000,0 (Euro sedicimila/00), oltre IVA di Legge.

Tale importo viene calcolato sulla base del Piano Finanziario del servizio in oggetto, redatto per il primo anno di gestione sulla base dei parametri di cui all'Allegato A.

Per gli anni successivi al primo AMGA procederà alla rideterminazione del corrispettivo annuale di cui al presente articolo in relazione all'assestamento del Piano Finanziario che verrà redatto sulla base dei costi effettivamente consuntivati per l'anno precedente, salvaguardando il principio di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Articolo 4 - Tariffe

L'Affidatario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore secondo le modalità consentite dalla legge.

Articolo 5 - Qualità e caratteristiche funzionali dei servizi

L'affidatario si obbliga a individuare un unico soggetto quale funzionario responsabile ai sensi dell'art. 62 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che dovrà necessariamente possedere almeno diploma di scuola media secondaria superiore.

Articolo 6 – Modalità di riscossione

L'affidatario si obbliga ad attivare un Conto Corrente dedicato alla riscossione del Canone Unico Patrimoniale del Comune di Canegrate, in ottemperanza alla normativa vigente al momento della stipula del presente contratto, che consente la riscossione a mezzo della società *in house* ai sensi dell'art. 2 bis comma 1 ultimo capoverso del DL 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, il quale dispone che "i versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario".

Articolo 7 - Stipula del contratto

Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa successivamente al regolare espletamento da parte della Concessionaria di tutti gli adempimenti pre-contrattuali.

Articolo 8 - Tutela della sicurezza

In concomitanza all'avvio delle prestazioni del contratto, l'affidatario depositerà presso il Comune una dichiarazione di avvenuta valutazione del rischio ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alle attività previste dal contratto ed eseguite tramite proprio personale dipendente, corredata da un documento (chiamato "piano della sicurezza") indicante tutte le procedure e le misure di sicurezza che l'affidatario intende adottare per l'esecuzione in sicurezza del contratto, direttamente tramite proprio personale o tramite ditta sub affidataria da esso incaricata.

L'affidatario nella gestione del servizio adotta tutte le procedure, dispositivi, misure ed accorgimenti necessari alla corretta esecuzione del lavoro nel rispetto delle misure per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Nel caso in cui l'affidatario affidi attività specifiche a ditte convenzionate, l'affidatario è tenuto, oltre che ad informare il Comune, a verificare il rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Corre l'obbligo per l'affidatario informare il Comune di ogni modifica e aggiornamento intercorso in merito ai citati documenti di sicurezza sul lavoro.

Articolo 9 - Domicilio dell'affidatario

L'affidatario elegge e mantiene in Legnano, per tutta la durata dell'affidamento, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.

E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale della ditta.

Le comunicazioni di cui al primo comma possono essere effettuate al rappresentante dell'affidatario di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

Articolo 10 - Sportello al pubblico

Dalla data di affidamento l'affidatario rende disponibile lo sportello clienti presso la propria sede anche per quanto in oggetto del presente contratto.

In aggiunta, è facoltà del Comune mettere a disposizione del concessionario uno spazio da adibire a sportello sul proprio territorio, da utilizzarsi secondo modalità regolate previo accordo tra le parti.

L'affidatario predispone quanto necessario affinché gli utenti dei servizi oggetto dell'affidamento possano reperire tutte le informazioni necessarie.

Articolo 11 - Funzionario Responsabile - Rappresentante dell'affidatario

Ai sensi dell'art. 62 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche, l'affidatario provvede alla nomina di un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale in relazione alle singole fattispecie affidate, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

L'affidatario assicura inoltre il necessario supporto nella difesa del Comune dinanzi al Giudice Ordinario in riferimento alle controversie relative al canone unico patrimoniale e mercatale.

Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, l'affidatario è tenuto a fornire comunque agli utenti chiarimenti su esposti non rituali.

L'affidatario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale sia in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.

Al rappresentante dell'affidatario è affidata la responsabilità della direzione

del servizio per l'accertamento e la riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale.

A detto rappresentante sono affidate le funzioni tributarie di cui dell'art. 62 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 12 - Obblighi dell'affidatario relativamente al Personale

L'affidatario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro. L'affidatario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Dell'operato del personale, l'affidatario è direttamente responsabile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti o appaltatori sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Articolo 13 - Pagamento del canone di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'affidatario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale del canone, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo

dovuto. In tale avviso l'affidatario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente,

Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il modulo e le istruzioni per il versamento.

TITOLO II: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE

Articolo 14 - Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di interesse pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

L'affidatario è tenuto ad osservare ed applicare le norme vigenti nelle materie oggetto dell'affidamento, nonché le tariffe applicate dal Comune.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito dal Comune.

Articolo 15 - Manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni

L'affidatario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto e contenuti nel prospetto di censimento generale

degli impianti o in altro elenco fornito dal Comune.

Per l'intera durata del contratto, l'affidatario provvede, a propria cura e spesa, alla riparazione ed alla manutenzione ordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

L'affidatario potrà proporre all'amministrazione comunale l'eventuale ricollocazione degli impianti da reinstallare e/o migliorie e modifiche all'attuale piano generale degli impianti.

L'affidatario potrà altresì intraprendere azioni di razionalizzazione degli spazi pubblicitari esistenti, con possibilità di realizzare uno studio specifico sulla localizzazione ed utilizzazione degli spazi.

Dette proposte ed azioni dovranno essere di gradimento dell'amministrazione comunale ed essere approvata dalla stessa nelle forme previste dalla legge.

L'affidatario dovrà costantemente tenere aggiornato il piano degli impianti esistenti con procedure di tipo informatico.

All'affidatario è attribuita la possibilità di utilizzare gli spazi soprastanti degli impianti di tipo istituzionale e di affissione necrologica per messaggi pubblicitari, consoni all'impianto utilizzato.

Qualora il Comune riscontrasse che alcuni impianti non siano in condizioni di perfetta efficienza e/o deteriorati lo segnalerà all'affidatario intimandolo a provvedere alla manutenzione entro 30 giorni. Nel caso in cui l'affidatario non dovesse adempiere entro il termine suddetto il Comune provvederà alla applicazione di quanto previsto dal successivo articolo relativo alle penalità.

Articolo 16 - Responsabilità dell'affidatario - Responsabilità per danni causati dagli impianti

L'affidatario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile che penale.

Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

L'affidatario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in affidamento, con primaria compagnia assicuratrice come previsto dal successivo art. 28.

Articolo 17 - Riconsegna degli impianti e della banca dati

Alla scadenza dell'affidamento, l'affidatario riconsegna al Comune, in buono stato di manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio dell'affidamento e relative aggiunte.

L'affidatario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.

La proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione resta del Comune.

Alla scadenza del contratto, l'affidatario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 18 punto I).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo

successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte dell'amministrazione, in contraddittorio con l'affidatario.

Articolo 18 - Obblighi particolari dell'affidatario

L'affidatario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare il Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale per l'applicazione del canone di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- d) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- e) effettuare la riparazione e la manutenzione ordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 15 del presente contratto;
- f) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- g) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel presente contratto;
- h) gestire il servizio di accertamento e di riscossione del canone secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- i) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di canone sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni per il recupero delle entrate di competenza del

periodo 01-01-2016 31-12-2020;

- j) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti al canone di pubblicità l'avviso di pagamento secondo quanto indicato all'art. 13 del presente contratto;
- k) ricevere e registrare le dichiarazioni degli utenti/contribuenti;
- l) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato degli utenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio, a richiesta, al Comune alla scadenza dell'affidamento, con descrizione dei tracciati;
- m) attenersi alle norme legislative in ordine alle modalità di riscossione del canone;
- n) assicurare a mezzo del proprio personale continui controlli tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale, notificando i relativi avvisi di accertamento o di rettifica nei confronti dei contribuenti non in regola con le necessarie autorizzazioni, dichiarazioni o commissioni, procedendo al recupero delle somme evase;
- o) rispettare tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e dal D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni;

Articolo 19 - Richieste di affissione

Le affissioni vengono effettuate, secondo quanto disciplinato dal Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale,

negli appositi spazi.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente all'affidatario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

E' cura dell'affidatario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento.

Articolo 20 - Affissioni d'urgenza

Le maggiorazioni, previste dall'articolo 39 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale per servizi d'urgenza sono attribuite interamente all'affidatario del servizio.

I servizi d'urgenza devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.

Articolo 21 - Vigilanza e controlli

Le attività di cui all'art. 1 vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune che controlla l'operato dell'affidatario ed il rispetto dei modi e tempi di effettuazione dei servizi.

A tal fine l'ente può eseguire, attraverso i propri incaricati, ispezioni presso i locali ove viene svolta l'attività dell'affidatario, il quale si obbliga a mettere a

disposizione i dati richiesti o, comunque, ritenuti utili offrendo la collaborazione necessaria.

Il Comune, tramite il dirigente competente o il funzionario responsabile dell'ufficio tributi appositamente delegato, vigila sull'andamento dei servizi in modo tale che vengano assicurati adeguati livelli quali-quantitativi nella fornitura degli stessi.

L'affidatario assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione dei tributi e delle entrate affidate, informando la propria attività ai seguenti principi:

- a) esercizio delle funzioni sotto la vigilanza del Comune, secondo le disposizioni del presente contratto di servizio, del regolamento di contabilità e di quello delle entrate dell'ente;
- b) responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati secondo le vigenti leggi in materia ed assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti;
- c) obbligo di resa del conto delle operazioni eseguite nelle forme e modalità previste dalla vigente legislazione.

A tal fine, l'affidatario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli

utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

Articolo 22 - Affissioni scadute

L'affidatario è tenuto a rimuovere oppure a coprire con nuovi manifesti l'affissione scaduta.

Nel caso in cui sia necessario procedere alla copertura a mezzo di fogli di carta monocolori, di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, tale affissione verrà computata tra i costi di affissione.

Articolo 23 - Affissioni abusive

L'affidatario deve provvedere, senza indugio, e comunque non oltre 3 giorni dal riscontro dell'abusivismo alla copertura delle affissioni abusive.

L'affidatario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Articolo 24 - Segnalazione impianti pubblicitari abusivi

L'affidatario procede ad informare l'amministrazione comunale della eventuale presenza di impianti pubblicitari abusivi.

L'affidatario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di canone unico patrimoniale e mercatale, per i provvedimenti del caso.

Articolo 25 - Affissioni istituzionali

L'affidatario provvede, secondo le regole ed il calendario di affissione di cui

agli accordi presi con l'amministrazione comunale, alle affissioni negli spazi istituzionali degli avvisi e manifesti del Comune e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e mercatale.

L'affidatario non potrà esentare alcuno dal canone dovuto, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge, dal regolamento comunale o a seguito di espressa richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 26 - Informazione all'Utenza

L'affidatario è obbligato a fornire adeguata informazione all'utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente la gestione e l'organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito dell'affidatario, orari di apertura al pubblico, ecc.), nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge, regolamentari, delibere dell'Amministrazione Comunale, o da diversa organizzazione del servizio.

Articolo 27 - Penalità relative al servizio di pubbliche affissioni

Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità la penale è pari ad euro 3,00.
- b) per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale

autorizzazione del Comune, la penale è pari ad euro 3,00

- c) per ogni manifesto affisso senza il timbro a calendario la penale è pari ad euro 1,00, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta.
- d) per cattiva manutenzione ordinaria degli impianti: per ogni impianto per il quale l'Amministrazione abbia segnalato la necessità di manutenzione e l'affidatario non abbia provveduto entro i termini indicati nel sollecito, la penale è pari ad € 150,00.

Le eventuali contestazioni saranno notificate all'affidatario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'affidatario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI A CARATTERE GENERALE

Articolo 28 - Responsabilità

L'affidatario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni

responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto previsto dal presente contratto.

A tal fine l'affidatario ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con UNIPOLSAI secondo le condizioni e i massimali concordati con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 29 - Contabilità

Per la gestione contabile del canone unico patrimoniale e mercatale, l'affidatario deve applicare le disposizioni vigenti in materia.

L'affidatario deve predisporre gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile del tributo/diritto oggetto del presente contratto.

Articolo 30 - Versamenti

L'affidatario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, scadenti rispettivamente al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio, l'ammontare delle riscossioni del trimestre precedente.

Il corrispettivo annuo viene trattenuto dal riversamento della rata in cui è compresa la scadenza annuale del canone.

In caso di ritardo, l'Amministrazione procede all'applicazione sulle somme non versate di una indennità di mora, pari alla misura del saggio degli interessi, determinato secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, salvo la decadenza dall'affidamento in caso di mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze.

Articolo 31 - Penalità comuni ai servizi

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, all'affidatario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, graduate a seconda della gravità, che vanno da un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario, il Comune ha il diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso.

Il personale dei servizi tributi, tecnico e di vigilanza del Comune, sono incaricati dell'accertamento delle inadempienze.

Le penalità sono comminate con provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario e notificate all'affidatario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 10 dalla notifica.

Articolo 32 – Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dei servizi svolti per conto del Comune e specificati all'interno del presente Contratto, l'affidatario effettua trattamenti di dati personali. Relativamente ad essi, l'affidatario viene designato dal Comune quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'affidatario accetta tale designazione e si impegna a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il

trattamento dei dati conferitigli soddisfatti i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati. Il Titolare autorizza altresì il Responsabile a ricorrere ad altro responsabile del trattamento (a seguire "sub-responsabile") per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dello stesso Titolare, con l'onere dell'affidatario di imporre al sub-responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al presente Contratto. L'affidatario è inoltre tenuto a fornire, a richiesta del Comune, elenchi aggiornati di tutti i soggetti sub-responsabili che concorrono alla fornitura dei servizi, ai quali saranno conferiti, anche solo in parte, i dati personali oggetto di trattamento, nonché i nominativi di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di Sistema (AdS), ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27.11.2008 e ss., che abbiano accesso ai medesimi dati. L'affidatario dovrà fornire, altresì, a richiesta del Comune, informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea. L'affidatario si impegna a trattare i dati personali in oggetto esclusivamente per le finalità necessarie allo svolgimento dei servizi svolti e limitatamente alla durata delle attività previste, fino all'esaurimento delle eventuali proroghe, attraverso persone autorizzate al trattamento sottoposte all'obbligo di riservatezza. L'affidatario si impegna ad assistere il Comune, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati di cui al capo III del GDPR e si impegna, altresì, a mettere a disposizione del Comune tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR. L'affidatario, infine, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dal Comune o da altro soggetto da questo incaricato.

Articolo 33 - Divieto di cessione del servizio

E' vietato all'affidatario cedere i servizi previsti dal presente contratto.

Articolo 34 - Controversie

Qualora, nel corso dell'affidamento sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'amministrazione comunale per promuovere la composizione bonaria.

Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, verrà rimessa all'autorità giudiziaria competente avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

Articolo 35 - Decadenza

L'affidatario incorre nella decadenza della gestione nei seguenti casi:

- a) per non avere iniziato il servizio alla data fissata;
- b) per inosservanza grave e reiterata degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio;
- c) per non avere prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- d) per avere commesso gravi abusi e/o irregolarità nella gestione.

In tali casi troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.M. 289/2000 se ed in quanto compatibili.

In caso di decadenza nel corso dell'affidamento, l'Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio

dell'affidatario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

Articolo 36 - Recesso e risoluzione del contratto

Ciascuna della Parti potrà recedere anticipatamente dal contratto, senza oneri, ad ogni scadenza annuale (31.12 di ogni anno), con un preavviso di 6 mesi da mandarsi per iscritto a mezzo pec. In tal caso vale quanto disposto al precedente art. 2.

Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sospendere l'esecuzione del contratto e dichiararlo risolto.

Tale risoluzione potrà essere richiesta anche nei seguenti casi:

- a) Mancato versamento di due volte consecutive delle somme dovute;
- b) Continue irregolarità o reiterati abusi nelle condizioni del servizio;
- c) Sospensione o abbandono del servizio;
- d) Intervento delle procedure fallimentari

L'affidatario resta comunque obbligato allo svolgimento dei servizi in questione sino a quando l'ente o altro soggetto individuato non siano in grado di provvedervi autonomamente.

Articolo 37 - Spese di contratto

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto saranno liquidate dall'affidatario.

Fra tali oneri sono ricomprese carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti ed eventuali

spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto.

Articolo 38 - Atti Successivi alla scadenza dell'affidamento

E' fatto divieto all'affidatario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento.

L'affidatario dovrà comunque ed in ogni caso consegnare al Comune o all'affidatario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegando, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Articolo 39 – Importo contrattuale

L'importo del presente contratto viene determinato in € 460.000,00= (quattrocentosessantamila/00) pari al corrispettivo annuo preventivato di € 92.000,00 (novantaduemila/00) oltre IVA di Legge, moltiplicato per gli anni di vigenza del presente contratto (5 anni).

Articolo 40 – Pagamenti

Tutti i pagamenti relativi al presente contratto verranno effettuati sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune.

Articolo 40 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, alle altre disposizioni di legge applicabili in materia.

Da ultimo si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo VII del Titolo III del libro IV del Codice Civile.

Articolo 41 – Norme finali

Tutti i documenti citati nel presente atto, dei quali le parti hanno preso visione, sono da considerare parte sostanziale ed integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali, riscontratolo conforme alla loro volontà, meco lo sottoscrivono dopo avere rinunciato espressamente alla lettura di tutti gli atti espressamente citati per averne in precedenza presa piena cognizione.

Consta il presente atto di n. ___ facciate di carta uso bollo, di cui sono occupate completamente n. ___ facciate e n. ___ righe della ___ facciata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE

ai fini e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, dichiara, in nome e per conto della Società appaltatrice suindicata, di aver letto e di approvare senza riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati ed in quelli qui allegati.

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE

CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
(art. 34, commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del d.l. 18.10.2012, n. 179 e articolo 192 del D.lgs. 50/2016)

Finalità della relazione.

La presente relazione attiene all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025.

Ai sensi del II comma, dell'art. 192, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'affidamento in house prevede che un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, affinché possa essere affidato con la suddetta modalità, la stazione appaltante effettui prima una valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. La presente relazione contiene tale valutazione.

Normativa in materia di affidamento in house.

Ai sensi della vigente normativa, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 175/2016, Amga Legnano S.p.A. è a tutti gli effetti una "società in house".

L'art.16, commi 1, 3, 3 bis e 7, del succitato D.Lgs. 175/2016 rispettivamente statuiscono quanto segue:

comma 1: "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata".

comma 3: "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci".

comma 3 bis: "La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

comma 7: "Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'art. 5, comma 1, del D.lgs 50/2016, testualmente recita: "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

Ulteriori disposizioni sono dettate dall'art.192, commi 1, 2 e 3 del suddetto D.lgs.50/2016 che statuiscono:

"1. E' istituito presso ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5 . omissis";

"2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

"3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, in formato open data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'art.162".

Caratteristiche del servizio oggetto di affidamento.

Innanzitutto occorre premettere che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 8 luglio 2013, ad oggetto: "Approvazione della convenzione ex art. 30 TUEL per esercizio congiunto del controllo analogo da parte dei soci società Amga Legnano

S.p.A. e del relativo gruppo, modifiche statuto Amga Legnano S.p.A. ai fini dell'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di in house providing", esecutiva, che, tra l'altro, statuisce:

"1. definisce il controllo analogo, da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all'amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e di controllo unitarie, ancorchè provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato";

"2. il Comune di Canegrate detiene il 7,6515% del capitale sociale di Amga Legnano S.p.A. (AMGA), società a capitale interamente pubblico, attualmente partecipata da altri Enti Locali";

"3. definisce come servizio pubblico, nella c.d. concezione oggettiva, l'attività svolta da soggetti pubblici o privati a vantaggio e nei confronti della collettività locale di riferimento, le cui prestazioni vengono remunerate dall'utenza in un regime tariffario, nell'ambito di un rapporto trilaterale Ente Pubblico - Erogatore - Cittadini/Clienti, ovvero comunque, quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purchè rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali, giacchè con l'erogazione degli stessi si mira a soddisfare direttamente esigenze della collettività, in coerenza con i compiti propri dell'Amministrazione pubblica. Al contrario, si definiscono servizi strumentali tutti quei beni e servizi erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali".

Alla luce di quanto sopra, con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 15 dicembre 2015 ad oggetto: "Servizio pubblicità e pubbliche affissioni: affidamento in house providing per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020 alla società Amga Legnano S.p.A.", l'Ente ha proceduto all'affidamento della gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni alla Società Amga legnano S.p.A. per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2020 mediante ricorso all'in house providing.

A far data dal 1 gennaio 2021, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 commi da 816 a 836, il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini del presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti" e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone

di cui all'art. 2, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La suddetta novella ha comportato l'adozione da parte dell'Ente della deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29 marzo 2021 ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale".

Il Regolamento testè citato, con particolare riferimento al titolo VII - riscossione, accertamenti e sanzioni, prevede che le predette attività possano essere svolte direttamente dall'Ente o dal Concessionario.

Per le sopraddette ragioni il contratto in essere con la Società Amga Legnano S.p.A. relativamente alla gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, scaduto il 31.12.2020, è stato di fatto prorogato.

A ciò si aggiunge il fatto che il "canone unico" ha soppresso non solo l'imposta di pubblicità e sulle pubbliche affissioni, bensì, come noto, esso sostituisce la Cosap sia fissa che temporanea, e il plateatico riscosso dagli ambulanti dei mercati posto in capo alla Polizia Locale.

Il mutato contesto normativo ha condotto l'Ente ad una valutazione complessiva rispetto alle diverse tipologie di entrata per come le medesime sono attribuite ai diversi Responsabili di Area e conseguentemente correttamente classificate nel bilancio del Comune, fermo restando che il Comune anche con l'affidamento diretto a società in house mantiene il controllo diretto dell'attività.

Occorre inoltre rilevare che la volontà del Comune di Canegrate, già espressa nella sopra richiamata deliberazione consiliare n. 64 del 15.12.2015, (primo affidamento alla Società Amga Legnano S.p.A. del servizio pubblicità e pubbliche affissioni), si evince dal fatto che: " con l'affidamento in house ad Amga l'Amministrazione ritiene di ottenere un miglioramento nello svolgimento del servizio dato che svolgerà lo stesso direttamente (sia pur attraverso la propria società partecipata), otterrà uno sportello presso la sede del proprio Comune con conseguente miglior servizio per i cittadini e verifica "diretta" della dimensione del servizio e della tipologia di esigenze dell'utenza, otterrà un monitoraggio sullo stato dei propri impianti di affissione ed un progetto di rivisitazione/ammodernamento degli stessi".

Il contratto di servizio, ad oggi scaduto è stato repertoriato al n. 6180 del 31 maggio 2016.

All'interno del nuovo contratto di servizio, allegato alla presente relazione, al titolo II vengono puntualmente disciplinate le disposizioni che disciplinano l'affidamento del servizio per l'accertamento e la riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale, nonché viene stabilito il corrispettivo per la gestione.

Inoltre, il patrimonio informativo rimane sempre a disposizione dell'Ente eventualmente per altre attività di propria autonoma determinazione.

Verifica della congruità economica.

L'importo contrattuale fissato nel precedente contratto, repertorio n. 6180 del 31 maggio 2016, della durata dal 01.01.2016 al 31.12.2020, è pari ad euro 130.000,00 annui oltre IVA di legge, pari al corrispettivo annuo preventivato di euro 26.000,00 oltre IVA di legge, moltiplicato per gli anni di vigenza del contratto (5 anni).

Le innovazioni legislative intervenute, con particolare riferimento all'introduzione nell'ordinamento della disciplina del "canone unico" ed il mutato quadro generale, tenuto conto anche della pandemia da Covid -19, comporta una necessaria revisione della modalità di affidamento del servizio di cui trattasi.

Gli stanziamenti di previsione in entrata del bilancio del Comune di Canegrate per l'anno 2021, che afferiscono al canone unico sono ripartiti su tre capitoli:

62050 canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (comma 816 l. 160/2019) per euro 76.000,00, (capitolo in capo al Responsabile dell'Area Tributi Personale Demografici);

62051 canone patrimoniale di concessione temporanea per euro 10.000,00, (capitolo in capo alla Responsabile della Polizia Locale);

97000 canone per la gestione della segnaletica delle attività produttive per euro 6.000,00, (capitolo in capo alla Responsabile della Polizia Locale).

Tale importi assommano a complessivi euro 92.000,00 che costituisce la base sulla quale calcolare il benchmark al fine di verificare l'effettiva convenienza del ricorso all'affidamento in house providing in luogo del ricorso al mercato.

L'analisi di mercato condotta ha comportato il raffronto con gli aggi che le imprese private chiedono ai comuni per la gestione di un identico servizio a quello di cui trattasi.

Nei Comuni viciniori la percentuale di cui sopra è pari al 22,30%, percentuale applicata da aziende operanti nel settore da tempo e riconosciute come solide.

Calcolando la percentuale sulla base data (euro 92.000,00), il ricorso al libero mercato comporterebbe una spesa per l'Amministrazione pari ad euro 20.156,00.

A questo primo parametro si deve considerare che attualmente il servizio è già affidato alla società Amga Legnano S.p.A., giusta deliberazione consiliare n. 64 del 15.12.2021, con un compenso di euro 26.000,00, che comprende solo la gestione delle affissioni e imposta di pubblicità, mentre con la proposta di nuovo affidamento si aggiungono gli altri servizi inerenti il canone unico (ex Cosap permanente e temporanea, segnaletica industriale e canone mercatale) a fronte di un compenso pari ad euro 16.000,00, con un evidente risparmio per l'Ente.

Con nota protocollo n. 16248 del 20.09.2021 Amga Legnano S.p.A., ha fatto pervenire la propria offerta per il servizio di cui trattasi fissando in euro 16.000,00 oltre I.V.A. di legge in ragione d'anno, il valore per il compenso relativo al svolgimento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale e successivi recuperi.

Considerato quanto sopra espresso, ai fini della verifica della congruità economica, rispetto al primo paramentro, si evince che a fronte di un'affidamento in house providing alla società partecipata Amga Legnano S.p.A. che comporta per l'ente un esborso pari ad euro 16.000,00 oltre IVA, il medesimo servizio affidato ricorrendo al mercato comporterebbe per l'ente un costo pari ad euro 20.516,00, risultando più conveniente l'affidamento in house per una percentuale pari al 20,62%. Rispetto al secondo paramentro, il Comune persegue economie finanziarie nella percentuale indicata nel prospetto suindicato.

Motivazione della scelta.

Alle considerazioni testè espresse in relazione alla convenienza economica dell'affidamento ad Amga Legnano S.p.A., nel rispetto della concorrenza, si aggiungono le economie di scala derivanti dalla possibile ulteriore estensione di tale scelta anche da parte di altri Comuni soci, (ad oggi questo servizio viene svolto da Amga Legnano S.p.A. anche per il Municipio di Legnano, Parabiago e Villa Cortese).

I riflessi sulla gestione interna del personale che afferisce alle Aree Tributi Personale Demografici e Polizia Locale, già riscontrati nel precedente affidamento, sono positivi in quanto ricorrendo all'in house providing l'esiguo personale, sgravato dalla gestione, viene orientato sull'attività di controllo con un governo unitario dell'azione di accertamento e riscossione del "canone patrimoniale" che garantisca uniformità di indirizzi.

I benefici della collettività si ascrivono alla semplificazione del rapporto con l'utenza, nonché nella tempestività di intervento in caso di modificazioni dei rapporti intercorrenti con gli utenti.

In conclusione, a parere dello scrivente, con l'affidamento in house providing del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale per il periodo 01.01.2021 -31.12.2025, sono rispettati i principi generali di efficienza, efficacia ed economicità, qualità dei servizi, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche statuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Canegrate, 20 settembre 2021

Il Responsabile Area Tributi Personale Demografici

Enrico Cozzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 80/2015 e relative norme collegate.